

proposta prevede, inoltre, che gli Stati membri recepiscano nel loro sistema giudiziario nazionale le disposizioni necessarie per conformarsi alla decisione quadro entro il 31 dicembre 2002. Il Consiglio entro il 30 giugno 2004 dovrà valutare se le misure adottate dai Paesi membri si conformano effettivamente alla decisione.

Rapporto di valutazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativo all'applicazione della raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 riguardante la protezione dei minori e della dignità umana COM (2001) 106 definitivo del 27 febbraio 2001

Nel suo rapporto di valutazione relativo all'applicazione della raccomandazione del Consiglio riguardante la protezione dei minori e della dignità umana la Commissione indica che gli Stati membri hanno applicato la raccomandazione in modo eterogeneo. Si sottolinea, tuttavia, che la maggior parte di essi hanno varato campagne per un uso più sicuro di Internet e che alcuni di essi hanno creato nuove norme e adottato misure di assistenza quali le linee dirette con la polizia per affrontare il problema della pedo-pornografia. Minori appaiono, invece, le attività volte a proteggere i minori nell'utilizzo dei vari mezzi audiovisivi.

Per quanto concerne l'industria si segnala la messa a punto e lo sviluppo di sistemi affidabili di filtraggio e di codificazione di Internet.

Per quanto concerne la Commissione, questa ha contribuito a migliorare la protezione dei minori nel settore dei mezzi di comunicazione audiovisivi attraverso l'attuazione del piano d'azione "Internet più sicura"⁵ e in questa direzione continuerà a rafforzare la cooperazione a livello europeo e internazionale.

Complessivamente i risultati della relazione dimostrano che per quanto riguarda la protezione dei minori e della dignità umana, le sfide devono essere affrontate tenendo in considerazione tutti i mezzi di comunicazione: Internet, le emissioni radiotelevisive, i videogiochi o i supporti quali le videocassette e i DVD, ciò anche in virtù del fatto che vi sarà una sempre maggiore integrazione tra questi mezzi di comunicazione. Infine si raccomanda il coinvolgimento degli utenti e in particolare dei consumatori nella direzione dell'adozione di strategie di co-regolamentazione o autoregolamentazione.

⁵ Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicata in GUCE L 33 del 6 febbraio 1999

1.1.4 Comitato economico e sociale

Parere del Comitato economico e sociale sul tema “Programma di protezione dei minori su Internet” 2002/C 48/06⁶

Il 28-29 novembre 2001 il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità un parere sul “Programma di protezione dei minori su Internet” nel quale pur sottolineando i benefici di Internet sui minori, sottolinea fortemente la necessità di combattere la predominanza di contenuti pericolosi.

In particolare il Comitato esprime preoccupazione per l'incapacità delle forze di polizia di individuare la maggior parte dei minori maltrattati a scopo di pornografia on-line e accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di potenziare la cooperazione nel settore, specie per quanto concerne l'attività dell'Europol e dell'Interpol.

Infine il Comitato pur appoggiando il piano d'azione per l'uso sicuro di Internet, ritiene che esso vada accompagnato da interventi legislativi, in alcuni casi dall'istituzione di nuovi organi e da un'azione vigorosa da parte dei governi, degli ISP e dei gruppi di interesse socioeconomici. Il Comitato tiene in ultimo a sottolineare che non può accettare che le regole applicate normalmente siano accantonate nel contesto dei nuovi media.

1.2 Documenti del Consiglio d'Europa

1.2.1 Assemblea Parlamentare

Risoluzione 1247 (2001), del 22 maggio 2001, sulle mutilazioni genitali femminili⁷

Nonostante l'Organizzazione mondiale della salute, l'Unicef, l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati e la Commissione delle Nazioni unite sui diritti umani abbiano dichiarato la pratica delle mutilazioni genitali femminili come un atto di tortura, ogni anno due milioni di donne sono a rischio alla fine della gravidanza per aver subito questo tipo di pratica. L'Assemblea parlamentare si unisce a queste organizzazioni nella condanna di questo fenomeno che si verifica sempre più frequentemente tra le comunità di emigrati negli Stati membri del Consiglio d'Europa. L'Assemblea parlamentare si mostra molto preoccupata per gli effetti nocivi che questa pratica ha sulla salute della donna e chiede

⁶ Pubblicato in GUCE C 48/27 del 21 febbraio 2002

⁷ Consultabile sul sito <http://stars.coe.fr/>

agli Stati membri di adottare misure legislative, giudiziarie, di sensibilizzazione, d'informazione e di prevenzione su questo fenomeno. Innanzi tutto, l'Assemblea raccomanda agli Stati di introdurre il reato di mutilazione genitale femminile nella legislazione nazionale, di perseguire penalmente gli autori di questo reato e di ratificare quanto prima le convenzioni internazionali sui diritti della donna e in particolare le due Convenzioni Onu sui diritti del fanciullo e sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna.

Raccomandazione 1526 (2001), del 27 giugno 2001, su una campagna contro la tratta di minori per bloccare le rotte dell'Europa dell'est: il caso della Moldavia⁸

Su questa parte si veda il capitolo della presente relazione: *Gli atti internazionali e regionali in materia di abuso e sfruttamento sessuale di bambini approvati dalle Nazioni Unite, dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa negli anni 2000 e 2001.*

1.2.2 Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa

Raccomandazione n. R (2000) 11, del 19 maggio 2000, del Comitato dei ministri agli Stati membri su un'azione contro la tratta degli esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale.

Consapevole dell'incremento delle attività riguardanti la tratta degli esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale e del fatto che questo fenomeno si estende oltre le frontiere nazionali, il Comitato dei ministri adotta la presente risoluzione al fine di elaborare una strategia panunione europea per lottare contro queste attività illecite e per proteggere le vittime. Il Comitato invita, infatti, gli Stati membri ad intraprendere misure di carattere legislativo e di carattere pratico al fine di proteggere le vittime più vulnerabili di questo fenomeno e di punire i responsabili della tratta attraverso un'azione coordinata a livello nazionale ed internazionale.

Ciò presuppone principalmente il coinvolgimento in quest'azione di tutte le autorità governative e non; l'avvio di campagne di sensibilizzazione e di informazione; l'introduzione di programmi di educazione sessuale nelle scuole; l'organizzazione di corsi di formazione rivolti agli assistenti sociali, ai medici, agli insegnanti, alle autorità diplomatiche, ai giudici e alla polizia; la lotta alle cause di questo fenomeno, in particolare alle ineguaglianze di tipo

⁸ Consultabile sul sito Internet <http://stars.coe.fr/>

economico. Vengono, inoltre, avanzate alcune proposte per quanto riguarda la protezione delle vittime, in particolare si fa riferimento a un supporto di tipo psicologico, medico, sociale, amministrativo e legale oltre al supporto necessario per denunciare i fatti senza mettere a repentaglio la propria vita e quella dei propri familiari. Si accenna, inoltre, al diritto delle vittime ad essere inserite in un programma di riabilitazione e al loro diritto di ritornare nel proprio Paese. Si riserva anche un ruolo fondamentale alla cooperazione giudiziaria e allo sviluppo di una legislazione penale che preveda questo tipo di reato.

Raccomandazione n. R (2001) 16, del 31 ottobre 2001, del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale

Su questa parte si veda il capitolo della presente relazione: *Gli atti internazionali e regionali in materia di abuso e sfruttamento sessuale di bambini approvati dalle Nazioni Unite, dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa negli anni 2000 e 2001.*

1.2.3 Conferenza dei ministri responsabili per lo sport

Il 30-31 maggio 2000 si è svolta a Bratislava la conferenza dei ministri responsabili per lo sport *Uno sport pulito e sano per il terzo millennio* organizzata dal Consiglio d'Europa. La conferenza ha affrontato il problema delle molestie e delle aggressioni sessuali nell'ambito dello sport ai danni di donne e minori da parte di istruttori e nel gruppo dei pari, è stato presentato uno studio *ad hoc* che ha posto in luce il problema degli abusi sessuali su minori di sesso maschile da parte degli istruttori sportivi, un aspetto spesso trascurato a causa di un pregiudizio di genere che vede più esposte le bambine e le ragazze. I ministri hanno adottato la Risoluzione 3/2000 *Prevenzione delle molestie e degli abusi sessuali contro le donne i giovani e i minori nell'ambito dello sport*, nonché linee-guida per l'elaborazione di codici di condotta da parte delle organizzazioni e delle società sportive.

2. Gli atti e i documenti delle istituzioni internazionali

2.1 Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia infantile

Gli Stati parti al presente Protocollo.

Considerando che per conseguire gli scopi della Convenzione sui diritti del fanciullo (1) e per realizzare le sue disposizioni in special modo gli articoli 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 e 36, sarebbe appropriato estendere quelle misure che gli Stati parti dovrebbero prendere per poter garantire la protezione del bambino dalla vendita di minori, dalla prostituzione e dalla pornografia minorili.

Considerando anche che la Convenzione sui diritti del fanciullo riconosce il diritto dei bambini a essere protetti dallo sfruttamento economico e dall'esercitare lavori che possono essere nocivi per la salute del bambino o per il suo sviluppo fisico e psichico, mentale, spirituale, morale o sociale.

Seramente preoccupati per il significativo e crescente fenomeno della tratta internazionale di bambini, ai fini della vendita, della prostituzione e della pornografia minorili,

Profondamente preoccupati per la continua diffusione del turismo sessuale, nei confronti del quale i bambini sono particolarmente vulnerabili poiché esso promuove la vendita di minori, la prostituzione e la pornografia minorili,

Riconoscendo che alcuni gruppi particolarmente vulnerabili, tra i quali rientrano le bambine, sono soggetti a un maggiore rischio di sfruttamento sessuale e che le bambine sono rappresentate in maniera sproporzionata tra quanti sono sfruttati sessualmente,

Preoccupati per la crescente disponibilità di materiale pornografico su Internet e altre tecnologie in evoluzione e richiamando la Conferenza internazionale sulla lotta contro la pornografia infantile su Internet (Vienna, 1999) e, in particolare le sue conclusioni che hanno richiesto la criminalizzazione mondiale della produzione, distribuzione, esportazione, trasmissione, importazione, possesso intenzionale e pubblicizzazione della pornografia

infantile e hanno insistito sull'importanza di una maggiore cooperazione e collaborazione tra i Governi e i fornitori dei servizi Internet,

Credendo che l'eliminazione della vendita di bambini, della prostituzione minorile e della pornografia infantile sarà facilitata dall'adozione di un approccio olistico che tenga conto dei fattori correlati, quali il sottosviluppo, la povertà, le disparità economiche, l'iniquità della struttura socio-economica, le disfunzioni familiari, la mancanza di educazione, le migrazioni urbano-rurali, le discriminazioni di genere, l'irresponsabile comportamento sessuale degli adulti, le pratiche tradizionali nocive, i conflitti armati e la tratta dei bambini,

Credendo che siano necessari degli sforzi per accrescere la consapevolezza pubblica al fine di ridurre la domanda dei consumatori della vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia infantile e credendo, altresì, nell'importanza di rafforzare la cooperazione globale tra tutti i soggetti interessati e di migliorare l'applicazione della legge a livello nazionale,

Tenendo conto delle disposizioni degli strumenti giuridici internazionali relativi alla protezione del fanciullo, tra cui la Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, la Convenzione dell'Aja sulla giurisdizione, la legge applicabile, il riconoscimento, l'applicazione e la cooperazione in materia di responsabilità parentali e le misure per la protezione dei minori, la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 182 relativa alla proibizione e immediata azione per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile,

Incoraggiati dal vasto consenso riscosso dalla Convenzione sui diritti del fanciullo che testimonia l'esistenza di un diffuso impegno per la promozione e la protezione dei diritti dei bambini,

Riconoscendo l'importanza di realizzare le disposizioni del Programma d'azione per la prevenzione della vendita di bambini, della prostituzione minorile e della pornografia infantile (3) e della Dichiarazione e Agenda per l'azione adottate al Congresso mondiale contro lo sfruttamento di bambini per il commercio sessuale, tenuto a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996 (4) e le altre decisioni e raccomandazioni degli organismi internazionali pertinenti,

Tenendo in debita considerazione l'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo riguardo alla protezione e allo sviluppo armonioso dei bambini,

Hanno deciso quanto segue:

Articolo 1

Gli Stati parti proibiscono la vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia infantile come stabilito dal presente Protocollo.

Articolo 2

Ai fini del presente Protocollo:

- a) Per vendita di bambini si intende ogni atto di transazione tramite il quale un bambino è trasferito da una persona a un'altra o da un gruppo di persone ad altre, dietro remunerazione o qualsiasi altro tipo di compenso.
- b) Per prostituzione minorile si intende l'uso di un bambino per attività sessuali, dietro remunerazione o qualsiasi altro tipo di compenso.
- c) Per pornografia infantile si intende qualsiasi rappresentazione, attraverso qualsiasi mezzo, di un bambino coinvolto in una esplicita attività sessuale vera o simulata o ogni rappresentazione degli organi sessuali dei bambini per scopi principalmente sessuali.

Articolo 3

1. Ciascuno Stato parte assicura che, almeno, le seguenti azioni e attività siano interamente previste dalla sua legislazione penale, sia che questi reati siano commessi in ambito nazionale che transnazionale, sia su base individuale che organizzata:

- a) Nell'ambito della vendita di bambini secondo la definizione dell'articolo 2:
 - i) offrire, consegnare, o accettare, attraverso qualsiasi mezzo, un bambino con il fine di:
 - a) sfruttarlo sessualmente;
 - b) cedere i suoi organi dietro compenso;
 - c) ingagiarlo in un lavoro forzato;
 - ii) In qualità di intermediario indurre impropriamente il consenso per l'adozione di un bambino, in violazione agli strumenti legislativi internazionali sull'adozione applicabili;

- b) offrire, ottenere, adescare o procacciare un minore ai fini della prostituzione infantile secondo la definizione dell'articolo 2;
- c) produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire, vendere o possedere per gli scopi sopra descritti materiale pornografico infantile secondo la definizione dell'articolo 2.

2. Compatibilmente con la legislazione nazionale dello Stato parte le stesse disposizioni si applicano anche in caso di tentativo di commettere uno di questi atti e di complicità o partecipazione a uno di questi atti.

- 2. Ciascuno Stato parte rende questi reati punibili con pene appropriate che tengano in considerazione la loro grave natura.
- 3. Compatibilmente con la legislazione nazionale ciascuno Stato parte prende, ove appropriato, le misure volte a stabilire la responsabilità delle persone giuridiche per i reati stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo. Compatibilmente con i principi legislativi degli Stati parte, la responsabilità della persona giuridica potrà essere penale, civile o amministrativa.
- 4. Gli Stati parti prendono tutte le misure giuridiche e amministrative appropriate per assicurare che tutte le persone coinvolte nell'adozione di un bambino agiscano in conformità con gli strumenti giuridici internazionali applicabili.

Articolo 4

- 1. Ciascuno Stato parte prende i necessari provvedimenti per esercitare la propria giurisdizione su quei reati riportati nell'articolo 3, paragrafo 1, quando questi vengano commessi nel suo territorio o a bordo di una nave, o di un aereo immatricolato in quello Stato.
- 2. Ciascuno Stato parte può prendere i necessari provvedimenti per esercitare la propria giurisdizione su quei reati riportati nell'articolo 3, paragrafo 1, nei seguenti casi:
 - a) Qualora il presunto colpevole abbia la nazionalità di quello Stato, o abbia la sua residenza abituale nel territorio dello Stato.
 - b) quando la vittima abbia la nazionalità di quello Stato.
- 3. Ciascuno Stato parte prende le misure adeguate per esercitare la propria giurisdizione sui reati sopra menzionati qualora il presunto colpevole sia presente nel territorio dello

Stato e non venga estradato in un altro Stato parte sulla base del fatto che il reato è stato commesso da un suo cittadino.

4. Questo Protocollo non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata in conformità con la legislazione interna.

Articolo 5

1. I reati a cui ci si riferisce nell'articolo 3, paragrafo 1, sono ritenuti da includere tra i reati passibili di estradizione, in ogni trattato di estradizione tra Stati parti e saranno inclusi in ogni trattato di estradizione successivamente stipulato tra loro, in conformità con le condizioni stabilite in tali trattati.
2. Qualora uno Stato parte condizioni la possibilità di estradizione all'esistenza di un trattato e riceva, da altro Stato parte richiesta di estradizione, questo Protocollo può essere considerato una base legale per l'extradizione nei casi di suddetti reati. L'extradizione sarà soggetta alle norme di legge dello Stato al quale è stata fatta richiesta.
3. Quegli Stati parti che non condizionano la possibilità di estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono questi reati come passibili di estradizione in conformità con le norme di legge dello Stato al quale ne faccia richiesta.
4. Questi reati saranno considerati, ai fini dell'extradizione tra Stati parti come se fossero stati commessi non solo nel luogo dove sono accaduti, ma anche sul territorio di quegli Stati a cui è stato richiesto di stabilire la propria giurisdizione in conformità con l'articolo 4.
5. Qualora una richiesta di estradizione venga fatta per uno dei reati descritti nell'articolo 3, paragrafo 1, se lo Stato parte a cui è stata fatta la richiesta non procede all'extradizione appellandosi alla nazionalità del colpevole, quello Stato prenderà tutti i provvedimenti appropriati a sottomettere il caso alle sue autorità competenti affinché procedano con un'azione legale.

Articolo 6

1. Gli Stati parti si forniscono la massima collaborazione e assistenza nelle procedure investigative o penali o di estradizione per i reati elencati nell'articolo 3, paragrafo 1, inclusa l'assistenza nel fornire le prove a loro disposizione necessarie alle procedure.

2. Gli Stati parti realizzano i loro obblighi esposti nel paragrafo 1 del presente articolo, in conformità con i trattati o accordi sull'assistenza legale reciproca che possono aver stipulato tra loro. In assenza di tali trattati o accordi gli Stati parti si forniscono assistenza reciproca compatibilmente con la loro legislazione interna.

Articolo 7

Gli Stati parti in conformità con la loro legislazione:

- a) prendono adeguati provvedimenti al fine di sequestrare e confiscare laddove appropriato:
 - i) tutti quei beni materiali, beni mobili e immobili e altri strumenti usati per commettere o facilitare i reati descritti dal presente Protocollo;
 - ii) i proventi derivati da tali reati;
- b) eseguono il sequestro e la confisca di quei beni e proventi citati nel sottoparagrafo a) i) a richiesta di un altro Stato parte;
- c) prendono i provvedimenti necessari per chiudere, temporaneamente o definitivamente, i locali usati nell'esercizio del reato.

Articolo 8

1. Gli Stati parti adottano misure appropriate per proteggere i diritti e gli interessi dei minori vittime di tutte quelle pratiche proibite dal presente Protocollo in tutti i momenti del processo, in particolar modo facendo sì che:
 - a) venga riconosciuta la vulnerabilità del minore vittima e vengano adottate le procedure per far fronte ai suoi particolari bisogni, inclusi i bisogni in qualità di testimoni;
 - b) i minori vittime vengano informati dei loro diritti, del loro ruolo e del loro scopo, dei tempi e dei progressi del processo e delle disposizioni dei loro casi;
 - c) che il punto di vista, le necessità e le preoccupazioni dei minori vittime vengano esposti e presi in considerazione in tutti quei procedimenti in cui vengono toccati i loro interessi personali, compatibilmente con le regole procedurali della legislazione nazionale;

- d) venga fornito al minore vittima adeguato sostegno durante tutta la durata del processo;
 - e) venga protetta, con misure appropriate, la *privacy*, e l'identità del minore vittima e vengano prese le misure necessarie, in accordo con la legislazione nazionale, affinché non vi sia una diffusione inappropriata di quelle informazioni che potrebbero portare all'identificazione di una vittima minorenni;
 - f) venga salvaguardata, nei casi appropriati, da possibili intimidazioni e rappresaglie, la sicurezza delle vittime minorenni così come quella delle loro famiglie e dei testimoni a loro favore;
 - g) si evitino inutili ritardi nella disposizione dei casi, nell'esecuzione degli ordini e delle sentenze che stabiliscono una compensazione per la vittima minorenne.
2. Gli Stati parti assicurano che l'eventuale incertezza riguardo all'età effettiva della vittima non impedisca l'inizio di un'indagine, incluse le indagini necessarie per stabilire l'età della vittima.
 3. Gli Stati parti assicurano che l'interesse superiore del fanciullo sia una considerazione preminente in tutte quelle procedure penali in cui dei minori siano vittime dei reati descritti nel presente Protocollo.
 4. Gli Stati parti prendono misure per assicurare una formazione adeguata, in particolar modo da un punto di vista legale e psicologico, a quelle persone che lavorano con le vittime dei reati proibiti nel presente Protocollo.
 5. Gli Stati parti adottano, nei casi appropriati, misure atte a proteggere la sicurezza e l'integrità di quelle persone e/o organizzazioni coinvolte nella prevenzione e/o protezione e riabilitazione delle vittime di questi reati.
 6. Nessuna disposizione nel presente articolo può essere interpretata in modo pregiudiziale o contrario al diritto dell'accusato ad un processo equo e imparziale.

Articolo 9

1. Gli Stati parti adottano o rafforzano, attivano e divulgano le disposizioni legislative, le misure amministrative, le politiche sociali e i programmi volti a prevenire quei reati a

- cui fa riferimento il presente Protocollo. Particolare attenzione sarà dedicata alla protezione dei minori che sono maggiormente esposti a tali reati.
2. Gli Stati parti promuovono la consapevolezza dell'opinione pubblica, inclusi i bambini, attraverso tutti i mezzi di informazione, l'educazione e la formazione riguardo le misure preventive e gli effetti dannosi derivanti da quei reati a cui si riferisce il presente Protocollo. Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, gli Stati parti incoraggiano la partecipazione della comunità e, in particolare, la partecipazione dei bambini e delle vittime minorenni, nei suddetti programmi di informazione, educazione e formazione, inclusi quelli a livello internazionale.
 3. Gli Stati parti prendono tutte le misure necessarie al fine di assicurare tutta l'assistenza necessaria alle vittime di questi reati, inclusa la loro piena reintegrazione sociale e il loro completo recupero fisico e psicologico.
 4. Gli Stati parti assicurano che i minori, vittime di quei reati descritti nel presente Protocollo, abbiano accesso, senza discriminazione alcuna, a tutti quei procedimenti necessari per richiedere un indennizzo per i danni subiti a coloro che sono stati giudicati responsabili.
 5. Gli Stati parti prendono le misure adeguate al fine di proibire in maniera effettiva la produzione e diffusione di materiale che pubblicizza i reati descritti nel presente Protocollo.

Articolo 10

1. Gli Stati parti prendono tutti i provvedimenti necessari a rafforzare la cooperazione internazionale, attraverso accordi multilaterali regionali e bilaterali per la prevenzione, l'indagine, l'investigazione, il processo e le pene da infliggere ai responsabili di atti che implicano la vendita di bambini, la prostituzione minorile, la pornografia e il turismo sessuale infantili. Gli Stati parti promuovono anche la cooperazione internazionale e il coordinamento tra autorità, organizzazioni non governative nazionali e internazionali e organizzazioni internazionali.
2. Gli Stati parti promuovono la cooperazione internazionale per fornire assistenza ai minori vittime per il loro recupero fisico e psicologico, per la loro reintegrazione sociale e il loro rimpatrio.

3. Gli Stati parti promuovono il rafforzamento della cooperazione internazionale al fine di individuare le radici del fenomeno, quali la povertà e il sottosviluppo, fattori che contribuiscono alla vulnerabilità dei minori nella vendita di minori, nella prostituzione minorile e della pornografia e del turismo sessuale infantili.
4. Gli Stati parti che ne hanno la possibilità forniscono supporto finanziario, tecnico e di altro tipo attraverso programmi multilaterali, bilaterali o di altro tipo, già esistenti.

Articolo 11

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

- a) nella legislazione di uno Stato parte;
- b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

Articolo 12

1. Ciascuno Stato parte si impegna a sottoporre a due anni dall'entrata in vigore del Protocollo un rapporto al Comitato sui diritti del fanciullo che fornisca informazioni esaurienti sulle misure adottate per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo.
2. Di seguito alla sottomissione del rapporto ciascun Stato parte, in conformità con l'articolo 44 della Convenzione, include nel rapporto che sottopone al Comitato sui diritti del fanciullo ogni ulteriore informazione riguardante la realizzazione del Protocollo. Gli Stati parti del Protocollo sottopongono un rapporto ogni cinque anni.
3. Il Comitato può richiedere agli Stati parti altre informazioni riguardanti la realizzazione di questo Protocollo.

Articolo 13

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati parti della Convenzione e degli Stati firmatari della Convenzione.
2. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica ed è aperto all'adesione di tutti gli Stati parti della Convenzione e degli Stati firmatari della Convenzione. Gli strumenti di ratifica o adesione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni unite.

Articolo 14

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del decimo atto di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno Stato che ratifichi il presente Protocollo o che vi aderisca, dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica.

Articolo 15

1. Ogni Stato parte può denunciare il presente Protocollo in ogni momento con notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni unite che informerà a sua volta gli altri Stati parte della Convenzione e tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.
2. Tale denuncia non avrà l'effetto di liberare lo Stato parte dagli obblighi presenti nel Protocollo, riguardo qualsiasi reato che abbia luogo prima della data in cui la denuncia diviene effettiva. Né può tale denuncia pregiudicare, in alcun modo, la considerazione continuata di un problema, già all'esame del Comitato precedentemente alla data in cui la denuncia diviene effettiva.

Articolo 16

1. Ogni Stato può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni unite. Il Segretario generale comunica, quindi, la proposta di emendamento agli altri Stati parti, con la richiesta di indicare se siano favorevoli a tenere una Conferenza di tutti gli Stati parti al fine di esaminare e votare le proposte. Se entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario generale convoca la Conferenza sotto gli auspici delle Nazioni unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale.

2. Ogni emendamento adottato in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni unite e accettato da una maggioranza dei due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore, esso ha valore obbligatorio per tutti gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da tutti i precedenti emendamenti da essi accettati.

Articolo 17

1. Il presente Protocollo i cui testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni unite.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette copie certificate del presente Protocollo a tutti gli Stati parti alla Convenzione e a tutti gli Stati firmatari.

(1) Risoluzione 44/25, annesso

(2) A/CONF.183/9

(3) Documenti ufficiali del Consiglio economico e sociale, 1992, supplemento n. 2 (E/1992/22), cap. II, sez. A, risoluzione 1992/74, allegato

(4) A/51/385, allegato

2.2 Commitment and plan of action adopted by the participants from Europe and Central Asia at the Conference “protection of children against sexual exploitation”, Budapest, 20– 21 November 2001

1. We, the representatives of 42 governments, IGOs, NGOs, academics, young people and other committed agents, have gathered in Budapest from 20 to 21 November 2001 in preparation for the Second World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children to be held in Yokohama from 17 to 20 December 2001.
2. We have used this opportunity to review and analyse progress made in the region in the field of protection of children against commercial sexual exploitation following the first World Congress, held in Stockholm in 1996, and to consolidate our partnership in the fight against all forms of sexual exploitation of children, which includes child prostitution, child pornography and the trafficking of children for purposes of sexual exploitation.
3. We re-affirm our commitment to the Declaration and Agenda for Action, adopted at the First World Congress, and we recognize governments’ commitments and actions, the co-operation of civil society, and international support as imperative for effective protection of children from sexual exploitation.
4. We underscore the status of the Convention on the Rights of the Child and its guiding principles as the standards for all our actions to promote and protect the rights of the child. We recognize and acknowledge the importance of many new national and regional developments and initiatives taking place in Europe and in the Central Asia Region, noting in particular:
 - the greater emphasis on the rights of the child and the increased recognition of the need for effective implementation of the United Nations Convention on the Rights of the Child;
 - the contribution of the countries in the Region to the development of new international standards and instruments for improved protection of children, including the Council of Europe Recommendation (2001)16, on the protection of children against sexual exploitation, the Optional Protocol to the Convention on the Rights of